

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL
COMUNE DI QUARTO D'ALTINO**

Articolo 1 c. 611 Legge 23.12.2014 n° 190.

PREMESSE

Gli Enti territoriali nell'ambito delle competenze ad essi attribuite perseguono finalità sociali e il perseguimento dei bisogni della comunità di riferimento. Per quanto riguarda la gestione dei servizi a rilevanza collettiva negli anni gli Enti territoriali sono passati da un modello di government (basato sul tradizionale modello dell'auto produzione da parte dell'autorità pubblica di beni e servizi) al modello di governance (il comune interviene attraverso enti e società partecipate)

E' doveroso sottolineare che la gestione e l'organizzazione dei servizi pubblici sono state oggetto di numerose modifiche legislative che hanno spesso reso in questi anni difficile l'operato dei Comuni:

A. **la liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici è fallita** per la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011, e successivamente per la sentenza n. 199 del 20 luglio 2012 della Consulta che ha espugnato dall'ordinamento l'articolo 4 del decreto legge 138 /2011.

L'articolo 23 bis del decreto legge 112/2008 nell'ottica di procedere alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica aveva stabilito che il conferimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dovesse avvenire in via ordinaria a favore di :

- imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- società a partecipazione mista o privata con selezione del socio mediante procedure competitive ad evidenza pubblica e a condizione che al socio fosse attribuita una partecipazione non inferiore al 40%.

In deroga alle suddette modalità l'art. 23 bis prevedeva, per situazioni eccezionali che non avrebbero permesso un efficace e utile ricorso al mercato, che l'affidamento potesse avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate degli enti locali, aventi i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento in house.

Il successivo DPR 168/2010 aveva individuato espressamente le disposizioni del TUEL abrogate (articolo 113 commi 5, 5 bis, 6,7,8, 9 – escluso primo periodo, 14, 15bis, 15ter e 15quater).

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2011 ha accolto l'istanza popolare di referendum abrogativo relativamente al disposto di cui all'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008.

Il 12-13 giugno 2011 gli italiani attraverso lo strumento del referendum hanno quindi stabilito l'abrogazione dell'articolo 23 bis del D.L. n. 112/2008. I referendum promossi dal COMITATO "2 SI' PER L'ACQUA COMUNE" hanno chiaramente manifestato la volontà degli italiani (dei 27 milioni di italiani andati alle urne il 95% ha votato due sì) che la gestione del servizio idrico avvenga attraverso società pubbliche.

Con il D.P.R. n. 113/2011 è stata disposta l'abrogazione delle disposizioni di cui al citato art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 conv. con modif. in L. 133/2008 e s.m.i. e ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37 della L. n. 352/1970 nonché dall'articolo 2 della L. n. 332/1982, tale disposto normativo è venuto meno nel nostro ordinamento a far data dal giorno seguente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica.

Con il D.P.R. n. 113/2011 sono venuti meno sia il citato art. 23 bis, ma anche il relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 168/2010 e s.m.i. e, dunque, la complessiva disciplina generale dettata sui servizi pubblici locali.

L'effetto abrogativo di una disposizione normativa, in linea di principio, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale (da ultimo e sub specie, si veda per tutte, Corte costituzionale n. 24/2011), non comporta una qualsivoglia forma di riviviscenza di un'eventuale diversa disciplina eventualmente previgente a quella abrogata.

Sul punto occorre, infatti, rammentare che con l'entrata in vigore del richiamato art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 conv. con modif. in L. n. 133/2008 e s.m.i. nonché con il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 168/2010, erano state abrogate le previgenti norme afferenti l'organizzazione dei servizi pubblici locali già recate nel corpo dell'art. 113 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

A breve distanza temporale dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell'avvenuta abrogazione dell'art. 23 bis, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con l'art 14 del decreto legge n. 138/2011 poi convertito con modifiche in legge n. 148/2011 e s.m.i..

Con la sentenza n. 199 del 20/07/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 poi convertito con modifiche in legge n. 148/2011 e s.m.i. per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare, espressa con l'esito referendario citato, così come sancito dall'art. 75 della Costituzione e già oggetto di pronunciamenti della stessa Consulta richiamati nella medesima sentenza n. 199.

Conseguentemente, ad esito di tale ulteriore intervento della Consulta, che è andata ad elidere la nuova disciplina sui servizi pubblici locali, si è ulteriormente rafforzata la fondatezza di ammissibilità del modello in house.

B.la privatizzazione delle società partecipate è stata superata dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 23 dicembre 2013) che ha abrogato gli obblighi di dismettere le società in perdita e le società strumentali (l'art. 4 del DL 95/2012 disponeva che gli Enti locali prevedessero a sciogliere o a privatizzare le società il cui fatturato nel 2011 fosse al 90 % relativo a prestazione di servizi rivolti all'Ente e non erogati alla collettività).

A partire dalla seconda metà del 2012 il legislatore ha cercato di avviare il processo di privatizzazione delle società partecipate. L'art. 4 del DL 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta spending review) prevedeva l'obbligo per gli Enti di sciogliere o di privatizzare le società strumentali.

L'art. 4 del DL 95/2012 disponeva espressamente che l'Ente Locale procedesse nei confronti delle società controllate in via diretta o indiretta che avessero realizzato nel 2011 un fatturato superiore al 90 % per la prestazione di servizi strumentali alternativamente:

- allo scioglimento entro il 31 dicembre 2013, con il beneficio di un regime fiscale agevolato;
- all'alienazione con gara pubblica entro il 30 giugno 2013.

L'Antitrust, con la comunicazione del 4 febbraio 2013, rammentava che "si definiscono strumentali all'attività della Pubblica amministrazione, in funzione della loro attività, tutti quei beni e servizi erogati da società a diretto e immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente pubblico di riferimento e con i quali lo stesso Ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali".

Passando poi all'ipotesi di deroga all'obbligo di mettere in gara i servizi strumentali, che l'art. 4, comma 3 del DL 95 circoscrive all'ipotesi in cui "per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato", l'AGCM ricordava agli Enti che tali deroghe rivestono "carattere eccezionale, e devono formare oggetto di adeguata istruttoria e relativa motivazione e giustificazione da parte delle Amministrazioni".

L'Ente locale, per derogare all'obbligo di dismettere la propria società strumentale, avrebbe dovuto effettuare un'analisi di mercato e inviare all'Antitrust una relazione che ne recepisce gli esiti, utilizzando l'apposito formulario predisposto dall'Autorità per la richiesta di parere ai sensi della normativa in parola.

La legge n. 147 del 23 dicembre 2013 segna un deciso cambiamento: viene superata la fase della privatizzazione e il legislatore sembra puntare a cercare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

I commi da 550 a 552 prevedono l'avvio di un percorso che porterà dal 2015 gli enti partecipanti ad accantonare, in proporzione alla quota di partecipazione, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato.

Il comma 553 rappresenta una decisa inversione di marcia anche sul tema della partecipazione delle società pubbliche al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza (criteri ai quali, a dire il vero, dovrebbe essere stata sempre informata l'azione amministrativa di tutti gli organismi pubblici).

C.il decreto legge n. 174 del 2012 ha rafforzato il sistema dei controlli sulle partecipate introducendo l'articolo 147 quater del TUEL. L'articolo prevede che i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti secondo la propria autonomia organizzativa disciplinano, con regolamento, un sistema di controlli sulla società partecipate svolto direttamente dalle strutture dell'ente in cui sono inserite dette partecipazioni sociali.

L'ente locale è tenuto al monitoraggio periodico sull'andamento delle partecipate, anche e soprattutto al fine di identificare, per tempo, gli eventuali interventi correttivi utili a ridurre squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio comunale.

I Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, come sopra enunciato, non sono tenuti a questa forma di controllo.

Tuttavia è doveroso ricordare che:

- ai sensi del terzo comma del nuovo art. 147-quinquies del TUEL, essi sono tenuti ad effettuare il controllo sugli equilibri finanziari, il quale implica "anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni";
- la gestione delle società partecipate da parte dagli enti territoriali costituisce uno dei momenti significativi del controllo svolto dalla Corte dei conti, a livello centrale e territoriale, a tutela della finanza pubblica.

L'art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), stabilisce che le amministrazioni pubbliche locali non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Ai sensi della stessa norma è sempre ammessa, tuttavia, la costituzione di società che producono servizi d'interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle pubbliche amministrazioni.

La legge n. 147/2013 e il d.l. n. 16/2014 non implicano novità di rilievo per le società che producono servizi di interesse generale. La partecipazione, la costituzione o il mantenimento è ammissibile in tali società; ma ove emergano partecipazioni in società con un oggetto sociale non pertinente alle finalità istituzionali dell'amministrazione, la via obbligata per l'Ente pubblico è quella della cessione a terzi delle società.

Nel Giugno 2014 la Corte dei Conti pubblica la relazione 2014 sugli organismi partecipati dagli Enti territoriali nella quale afferma che:

- a) la gestione delle società partecipate dagli enti territoriali costituisce uno dei momenti significativi del controllo svolto dalla Corte dei conti, a livello centrale e territoriale, a tutela della finanza pubblica;
- b) la maggioranza dei soggetti partecipati (il 66,14%) si colloca nelle diversificate attività definite come “strumentali” e non nei servizi pubblici locali. La qualificazione di una società “strumentale” è quella “rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l’ordinamento amministrativo”, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti. Le attività strumentali sono spesso regolate da norme di diritto privato e, talora, si traducono in attività economiche potenzialmente contendibili sul mercato. Il legislatore con l’art. 13, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, ha consentito la costituzione di tali società soltanto in caso di inerenza dell’oggetto sociale alle funzioni istituzionali dell’ente e con la previsione del vincolo di esclusività, sicché le partecipate sono tenute a svolgere i servizi strumentali unicamente per gli enti “costituenti o partecipanti o affidanti”, con il divieto di partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. È, quindi, da accertare se gli enti abbiano mantenuto unicamente le società “strettamente necessarie” o, comunque, consentite;
- c) è necessario verificare la sussistenza del requisito del “controllo analogo” nelle società affidatarie di servizi pubblici in house poiché, diversamente, nel caso di mancanza dello stesso si determinerebbe una palese violazione delle regole della concorrenza (e del conseguente obbligo di affidamento con gara)

In questo quadro l’ articolo 23 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 89 del 23 giugno 2014 prevede che:

“ 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:

- a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
- b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
- c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015”.

Nell’Agosto 2014 viene quindi pubblicato il Programma di razionalizzazione delle partecipate locali predisposto dal Commissario straordinario per la Revisione della spesa Carlo Cottarelli che prevede 5 macro aree di misure per attivare la razionalizzazione delle partecipazioni locali:

- a) misure tese a ridurre il perimetro applicativo, quali l’accelerazione della chiusura delle partecipate non più operative e di quelle di dimensioni ridotte in termini di fatturato e dipendenti;
- b) misure di efficientamento, quali la riduzione dei costi nel trasporto pubblico locale e un cronoprogramma per la determinazione di costi e rendimenti standard;
- c) misure di riduzione dei costi di amministrazione, quali la riduzione dei costi degli organi di amministrazione;
- d) misure di trasparenza (maggiore trasparenza delle informazioni sulle partecipate vuol dire maggiore pressione da parte dell’opinione pubblica e quindi maggiore efficienza) e misure strumentali alla riforma, quali l’approvazione di un Testo Unico sulle partecipate, e l’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate da dismissione di partecipate, l’introduzione di un sistema credibile di sanzioni, con il fine di ottenere una drastica riduzione delle società partecipate.

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) in esecuzione del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali ha imposto a Regioni, Province, Enti locali, Camere di commercio, Università e Autorità portuali l’avvio del “processo di razionalizzazione” affinché si producano risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 articolo 1 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015; lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che:

a) i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

b) il piano venga trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione; la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico; i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza";

c) entro il 31 marzo 2016, gli organi di vertice hanno l'obbligo di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata; la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

In sintesi quindi viene introdotto un processo di razionalizzazione secondo un preciso cronoprogramma in tre fasi:

1. redazione entro il **31 marzo** di un piano operativo che preveda società e partecipazioni detenute, una sorta di ricognizione quindi; tempi di attuazione del piano; misure all' uopo previste;

2. attuazione delle misure entro il **31 dicembre 2015**;

3. al **31 marzo 2016** stesura di una relazione sull'attuazione del processo e gli obiettivi raggiunti.

Per incentivare il processo trovano conferma gli incentivi fiscali per tali operazioni, l'esclusione dal patto di stabilità dei proventi derivanti dalle dismissioni a condizione che le entrate vengano utilizzate per gli investimenti.

Il Comune di Quarto d'Altino detiene partecipazioni in 6 società, di cui:

- 4 società per azioni,
- 2 società a responsabilità limitata,

I campi di intervento delle società possono essere suddivisi secondo una classificazione economica tra servizi esercitati in regime di monopolio (e quindi in esclusiva), e servizi esercitati in un contesto di libero mercato.

Rientrano fra i primi:

- i servizi di gestione dei rifiuti urbani VERITAS Spa,
- il servizio idrico integrato (PIAVE SERVIZI SRL e SILE PIAVE SPA),
- la gestione dei servizi di viabilità (PMV spa e ACTV spa);

rientrano fra i secondi l'acquisto, la realizzazione e il recupero di immobili (Residenza Veneziana Srl).

Per quanto riguarda i servizi esercitati in regime in esclusiva il legislatore prevede due possibilità:

1. l'affidamento dei servizi in house a società pubbliche;
2. l'affidamento mediante gara a privati o a società miste.

Gli enti locali dovrebbero utilizzare le società in house quale proprio strumento di intervento quando lo identifichino come lo strumento più adeguato in quel momento storico per raggiungere l'interesse generale.

Nella verifica della strategicità o meno di una partecipazione azionaria risulta fondamentale sottolineare in questa fase che gli affidamenti dei servizi esercitati in regime di monopolio non vengono effettuati dal Comune ma da Enti sovraordinati (Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per la gestione dei rifiuti, Consiglio Veneto Orientale per l'idrico e Provincia di Venezia per i trasporti pubblici) in attuazione di una serie di previsioni normative volte a favorire, per ragioni di economie di scala, l'aggregazione dei gestori dei servizi pubblici locali in ambiti territoriali omogenei.

Risulta inoltre doveroso sottolineare che le partecipazioni azionarie del Comune di Quarto d'Altino risultano minoritarie pertanto:

- da un punto di vista dell'erogazione del servizio, il controllo del Comune sul servizio reso alla propria collettività deve essere garantito attraverso istituti in grado di garantire il requisito del controllo analogo (requisito essenziale per l'affidamento in house);
- da un punto di vista azionario ogni scelta relativa alla governance o al mantenimento/ dismissione delle quote azionarie dalla società è vincolata alle scelte dell'assemblea dei soci, alle norme civilistiche e ai patti sociali che legano i Comuni.

Per quanto riguarda le aziende che esercitano in contesti di libero mercato è necessario per l'Ente socio valutare:

- se l'azienda riesca, data la continua evoluzione dei mercati, a raggiungere i risultati attesi, a operare in modo efficace nel proprio settore commerciale;
- e se il mantenimento della società risulti strategico per l'interesse collettivo. In quanto il mantenimento di una società pubblica in un contesto di libero mercato può comunque rappresentare un ostacolo alla libera concorrenza (principio comunitario).

Per quanto riguarda le società operanti in contesti di libero mercato (nel nostro caso Residenza veneziana srl) da un punto di vista azionario ogni scelta relativa alla governance o al mantenimento/ dismissione delle quote azionarie dalla società è vincolata alle scelte dell'assemblea dei soci, alle norme civilistiche e ai patti sociali che legano i Comuni.


L'attività delle società partecipate del Comune di Quarto d'altino è finanziata da tariffe o altro corrispettivo a carico degli utenti o clienti.

Il comune non finanzia tali società in quanto non sono strumentali.


Per quanto riguarda i riflessi economici in entrata sul bilancio comunale derivanti dalle società si rilevano, in particolare, possibili dividendi da partecipazione.

In particolare nel novembre 2015 VERITAS spa distribuirà al COMUNE un dividendo di Euro 5.712,61.

RAPPRESENTAZIONE ATTUALE



RAPPRESENTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE



<p>VERITAS Spa</p> 	<p>QUOTA SOCIALE</p> <p>Il comune detiene il 0,05686 % del capitale sociale</p> <p>Valore nominale delle 1262 azioni Euro 63.100,00</p> <p>Capitale sociale dell'azienda Euro 110.973.850 suddiviso in 2.219.477 azioni di valore nominale pari a 50,00 euro ciascuna</p>
<p>TIPOLOGIA DI SOCIETA' :</p> <p>VERITAS spa è l'affidataria del servizio di gestione di raccolta rifiuti nel Comune di Quarto d'Altino in virtù dell'affidamento avvenuto con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2013 e n. 46 del 27.12.2013 relative rispettivamente alla proroga dell'affidamento del servizio di igiene urbana a Veritas Spa fino al 31.12.2013 e alla determinazione della prosecuzione del servizio al 31.12.2014.</p> <p>In data 30.12.2014 la Giunta Comunale ha adottato la delibera n. 158 avente ad oggetto "Determinazioni in merito alla prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" concedendo una proroga al 30.06.2015.</p> <p>In data 24 novembre 2014 è stato costituito il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. Le attuali disposizioni normative prevedono che sia il Consiglio di Bacino ad affidare il servizio di gestione rifiuti all'interno del territorio del Bacino.</p> <p>La società gestisce inoltre per Enti pubblici (non per il Comune di Quarto d'Altino) il servizio Idrico (nel bacino Venezia Laguna) e altri servizi pubblici.</p>	
<p>MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA DAL PRESENTE PIANO:</p> <p>Oggi VERITAS spa gestisce in prorogatio (fino al 30 giugno 2015) il servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Quarto d'Altino: la partecipazione azionaria nell'azienda risulta pertanto strategica e necessaria per garantire i requisiti del modello organizzativo in house providing.</p> <p>In attesa delle decisioni che assumerà l'Ente Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in ordine all'affidamento del Servizio nei Comuni di Quarto d'Altino, Meolo e San Donà di Piave nessuna decisione in ordine a possibili misure di razionalizzazione potrà essere assunta.</p> <p>VERITAS spa possiede varie quote azionarie di diverse imprese (partecipazioni azionarie indirette per il Comune di Quarto d'Altino). VERITAS ha avviato un piano di razionalizzazione delle stesse (qui allegato).</p>	

Indice

1. Oggetto sociale
2. Contesto normativo
3. Dati societari
4. Misure di Razionalizzazione
5. Piano di razionalizzazione delle partecipazioni indirette

1. OGGETTO SOCIALE

La società ha lo scopo:

- di organizzare e gestire servizi pubblici locali quali:
 - servizio idrico integrato;
 - servizi di igiene ambientale in materia di rifiuti;
 - servizi energetici;
 - altri servizi pubblici;
- di progettare, costruire, gestire e garantire la manutenzione degli impianti e delle attrezzature;
- di effettuare ogni altra attività volta a favorire l'espletamento dei servizi indicati.

Relativamente al comune di Quarto d'Altino la società gestisce in prorogatio il servizio di raccolta dei rifiuti in attesa dell'affidamento che avverrà a cura del CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE.

La società opera pertanto:

- in regime di monopolio nel servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del Consiglio di bacino VENEZIA AMBIENTE (in attesa delle decisioni che verranno assunte dall'Ente);
- in regime di monopolio relativamente al servizio idrico nell'ambito CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA (di cui non fa parte il Comune di Quarto d'Altino).

Inoltre altri Comuni hanno affidato alla stessa in house di altri servizi pubblici come la manutenzione del verde o la gestione dei servizi cimiteriali.

2. CONTESTO NORMATIVO

Il decreto legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale" definisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come l'insieme dei servizi pubblici di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti solidi urbani e assimilati".

La norma individua gli ambiti territoriali ottimali (ATO) quale "dimensione sovra comunale" di gestione del servizio integrato di igiene urbana.

Gli enti locali cooperano nella gestione del Servizio attraverso le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO).

Del resto la Regione Veneto già con legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, recante: " Nuove norme in materia di gestione integrata dei rifiuti ", aveva previsto l'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani per ambiti territoriali ottimali, coincidenti con il territorio provinciale, salvo diversa decisione delle province, a cui era data facoltà di individuare ambiti territoriali di livello subprovinciale.

La Provincia di Venezia, con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 34489 del 10 maggio 2006, approvando la " Convenzione per la cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Venezia ", successivamente approvata e sottoscritta da tutti gli Enti partecipanti, ha istituito l'Autorità d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani nel territorio di propria competenza, denominata "Venezia Ambiente".

La Regione Veneto, in data 31 dicembre 2012 ha emanato nuove disposizioni con la legge n. 52 in materia di gestione dei rifiuti urbani anche in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della L. 191/2009, prevedendo la soppressione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale.

Al posto della AATO sono stati quindi istituiti i CONSIGLI DI BACINO. I Consigli di bacino si confermano forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

In data 24 novembre 2014 si è costituito il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, per effetto della sottoscrizione della "Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia", da parte dei rappresentanti di tutti i 44 Comuni della provincia di Venezia e del Comune di Mogliano Veneto.

Attraverso il Consiglio di Bacino, subentrato all'Autorità d'Ambito Venezia Ambiente in liquidazione, i Comuni eserciteranno ora in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla legge regionale 52/ 2012.

Le funzioni esercitate dovranno essere svolte garantendo livelli e standard di qualità del servizio omogenei su tutto il territorio del bacino ed adeguati alle necessità degli utenti, sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, coordinando la determinazione della tariffe presso ciascun Comune e la definizione del programma pluriennale degli investimenti.

Spetterà quindi al Consiglio di Bacino l'affidamento, l'indirizzo e il controllo dell'attività di gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, che per quasi tutti i Comuni del Bacino (ad eccezione solo di Cona) è affidata a Veritas Spa o alle sue controllate Alisea Spa e ASVO Spa.

Resta comunque riservata ai singoli Comuni partecipanti la definizione con la società di gestione del Piano finanziario annuale del servizio rifiuti e delle modalità di raccolta sul territorio di rispettiva competenza, nonché delle relative forme di copertura a carico dell'utenza, demandando infine all'Ente di Bacino l'approvazione finale del Piano finanziario complessivo dell'intero territorio.

Le quote di partecipazione di ciascun Comune al Consiglio di Bacino, avente personalità giuridica di diritto pubblico con sede in Mestre presso la "ex Carbonifera", sono determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio.

VERITAS spa risulta quindi ad oggi affidataria del servizio di gestione di raccolta rifiuti nel Comune di Quarto d'Altino in virtù dell'affidamento avvenuto con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2013 e n. 46 del 27.12.2013 relative rispettivamente alla proroga dell'affidamento del servizio di igiene urbana a Veritas Spa fino al 31.12.2013 e alla determinazione della prosecuzione del servizio al 31.12.2014.

In data 30.12.2014 la Giunta Comunale ha adottato la delibera n. 158 avente ad oggetto "Determinazioni in merito alla prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" concedendo una proroga al 30.06.2015.

3. DATI SOCIETARI

Compagine Sociale (% di partecipazione e n. azioni)
--

Soci	%	AZIONI
Comune di Venezia	50,32%	1.116.756
Comune di Chioggia	10,83%	240.339
Comune di Mira	5,94%	131.765
Comune di Mirano	4,10%	90.927
Comune di Spinea	3,85%	85.353
Comune di Martellago	3,13%	69.542
Comune di Scorzè	2,49%	55.212
Comune di Noale	2,31%	51.242
Comune di Dolo	2,18%	48.312
Comune di S. Maria di Sala	1,92%	42.644
Comune di Salzano	1,71%	37.962
Comune di Camponogara	1,65%	36.600
Comune di Pianiga	1,48%	32.942
Comune di Campolongo Maggiore	1,36%	30.158
Comune di Vigonovo	1,32%	29.281
Comune di Strà	1,06%	23.456
Comune di Campagna Lupia	0,99%	21.962
Comune di Fiesso d'Artico	0,99%	21.962
Comune di Fossò	0,82%	18.300
Comune di Jesolo	0,75%	16.675
Comune di Marcon	0,19%	4.262
Comune di Quarto d'Altino	0,06%	1.262
Comune di Eraclea	0,02%	500
Comune di Ceggia	0,02%	400
Comune di Torre di Mosto	0,01%	300
Comune di S. Donà di Piave	0,00%	100
Comune di Cavarzere	0,00%	20
Comune di Annone Veneto	0,00%	10
Comune di Caorle	0,00%	10
Comune di Cavallino	0,00%	10
Comune di Cinto di Caomaggiore	0,00%	10
Comune di Concordia Sagittaria	0,00%	10
Comune di Fossalta di Piave	0,00%	10
Comune di Fossalta di Portogruaro	0,00%	10
Comune di Gruaro	0,00%	10
Comune di Meolo	0,00%	10
Comune di Mogliano Veneto	0,00%	10
Comune di Morgano	0,00%	10
Comune di Musile di Piave	0,00%	10
Comune di Noventa di Piave	0,00%	10
Comune di Portogruaro	0,00%	10
Comune di Pramaggiore	0,00%	10
Comune di Preganziol	0,00%	10
Comune di Quinto di Treviso	0,00%	10
Comune di S. Michele al Tagliamento	0,00%	10
Comune di S.Stino di Livenza	0,00%	10
Comune di Teglio Veneto	0,00%	10
Comune di Zero Branco	0,00%	10
VERITAS S.p.A.	0,47%	10.330
TOTALE	100,00%	2.219.477

Organi della Società	
Consiglio di Amministrazione	
Presidente	Agostini Vladimiro
Vice Presidente	Pesce Giacinto
Consigliere	Bovo Michela
Consigliere	Scarpa Cristiana
Consigliere	Tiraoro Luisa
Collegio Sindacale	
Presidente	Loero Francesco
Sindaco effettivo	Gottardo Fiorella
Sindaco effettivo	Morelli Giorgio
Sindaco supplente	Mattiello Ausilia
Sindaco supplente	Sorarù Massimo
Direttore Generale	
	Razzini Andrea Giovanni

Dati economico/patrimoniali (2013)	
Voci di bilancio	(valore espressi in euro)
Valore della produzione	310.938.281,00
Patrimonio netto	149.309.976,00
Utile	3.160.635,00

Altri dati (2013)	
Dati sul personale	
Organico medio aziendale	2111 unità

Partecipazioni

Controllate:	
M.I.V.E. S.r.l.in liquidazione	100,00%
Veneziana di Navigazione S.p.A.	100,00%
Veneziana Impianti Energie Rinnovabili S.r.l.	100,00%
DATA Rec S.r.l.	99,00%
Elios S.r.l.	99,00%
Alisea S.p.A.	74,84%
Eco-Ricicli Veritas S.r.l.	74,55%
Ecoprogetto Venezia S.r.l.	72,69%
Consorzio per la Bonifica e la riconversione produttiva di Fusina	65,05%
Sifagest S.c.a r.l.	64,40%
A.S.V.O. S.p.A.	50,70%
Collegate:	
Lecher Ricerche e Analisi S.r.l.	50,00%

AMEST S.r.l. in liquidazione	43,46%
SIFA S.c.p.A.	30,00%
SST - Società Servizi Territoriali S.p.A.	29,90%
INSULA S.p.A.	24,73%
SLS S.r.l.	29,90%
Altre Partecipate:	
Depuracque Servizi S.r.l.	20,00%
Porto Marghera Servizi di ingegneria S.c.a r.l.	18,00%
Consorzio Venezia Ricerche	13,62%
Ecopiave S.r.l.	5,00%
Venis S.p.A.	5,00%

4. MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente nel corso dell'anno deve procedere all'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nei comuni di Meolo, quarto d'Altino e San Donà, il cui affidamento (effettuato per la previgente normativa dal Comune) risulta in prorogatio.

Gli scenari che potranno interessare la società partecipata dal Comune di Quarto d'Altino sono essenzialmente due:

- in caso di affidamento del servizio a VERITAS spa la partecipazione nell'azienda rimarrà strategica;
- in caso di non aggiudicazione del Servizio a VERITAS spa, il subentrante provvederà alla corresponsione dell'indennizzo al gestore uscente che sarà previsto nel capitolato di gara e la partecipazione all'azienda potrà essere ridefinita.

Fino alla conclusione di tale procedura non è possibile alcuna riorganizzazione della partecipazione societaria.

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette VERITAS Spa ha avviato un poderoso programma di razionalizzazione. A seguito delle previsioni della finanziaria 2015 (l'articolo 611 prevede che i Comuni non detengano tra le loro partecipazioni due aziende operanti nello stesso ambito ottimale) risulta necessario procedere con l'incorporazione di ASVO, ALISEA e ASI.

Le schede allegate descrivono i processi incorporativi finora realizzati e delineano i processi futuri.

5. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Il piano di razionalizzazione delle indirette è riportato nell'allegato A della presente.

<p>ACTV Spa</p> 	<p>QUOTA SOCIALE</p> <p>518 azioni pari ad una partecipazione del 0,072% Le azioni corrispondono a un valore nominale di Euro 13.468.</p> <p>L'azienda ha un capitale sociale di Euro 18.624.996,00, suddiviso in n. 716.346 azioni di valore nominale pari a 26,00 euro ciascuna</p>
<p>TIPOLOGIA DI SOCIETA' :</p> <p>ACTV spa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestisce per conto di AVM spa il servizio automobilistico Veneziano ed extraurbano che collega Venezia con i comuni del nord e del versante occidentale e meridionale; - è affidataria dei servizi dell'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale, limitatamente alla gestione dei servizi relativi alla linea di collegamento tra Chioggia e Venezia - è affidataria del servizio di trasporto nel Comune di Spinea. 	
<p>MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA DAL PRESENTE PIANO:</p> <p>Sebbene i servizi resi alla cittadinanza altinate appaiano contenuti, è opportuno notare la strategicità della partecipazione azionaria nella logica della città metropolitana.</p> <p>Non si ritiene pertanto opportuno la dismissione della quota azionaria</p> <p>ACTV spa ha dato avvio a un piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni (partecipate indirette del Comune di Quarto d'Altino).</p>	

Indice

1. Oggetto sociale
2. Contesto
3. Dati e informazioni societarie
4. Servizi resi alla cittadinanza Altinate
5. AVM spa
6. Misure di Razionalizzazione

1.OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi mezzo attuati e con qualunque forma affidati, nonché le attività complementari inerenti la mobilità delle persone.

La società svolge la propria attività nel settore del Trasporto Pubblico Locale nel bacino provinciale di Venezia in quanto:

- svolge per AVM il contratto di servizio, affidato dal Comune di Venezia per quanto riguarda il servizio navale svolto nella laguna veneziana, il servizio automobilistico urbano di Mestre e dell'isola di Lido di Venezia;
- svolge per AVM il contratto di servizio dalla Provincia di Venezia per il servizio automobilistico extraurbano che collega Venezia con i comuni del nord e del versante occidentale e meridionale della provincia stessa;
- è affidataria dei servizi dell'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale, limitatamente alla gestione dei servizi relativi alla linea di collegamento tra Chioggia e Venezia.

2.CONTESTO

Actv SpA è stata affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale minimi ed aggiuntivi regolati da separati contratti di servizio, entrambi sottoscritti con il Comune di Venezia nell'anno 2001 e consensualmente prorogati fino al 31 dicembre 2013. La fonte primaria nella normativa del settore del trasporto pubblico locale e regionale è costituita dal Regolamento Comunitario n. 1370/2007, relativo ai servizi di trasporto pubblico di persone su strada e ferrovia, in vigore dal 3.12.2009. Per consentire agli stati membri un adeguamento graduale alle forme di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico (art.5), all'art. 8 dello stesso Regolamento è stato previsto un lungo periodo transitorio con scadenza prevista al 31 dicembre 2019. Il legislatore italiano, con continue proroghe di breve periodo, aveva notevolmente anticipato il termine del predetto regime transitorio al 31.12.2010, data di scadenza improrogabile di tutti

gli affidamenti diretti dei servizi pubblici. Nel corso del 2011 si è venuto a determinare un quadro di notevole incertezza normativa a causa della nuova scadenza per gli affidamenti, stabilita al 31 marzo 2012 (art.4, D.L. 13/08/2011 n.138) e aggravato dall'inerzia della Regione Veneto nel determinare i termini di indizione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di TPL.

Gli Enti affidanti i contratti di servizio ad Actv, al fine di evitare una possibile interruzione dei servizi, hanno deciso di ricorrere ad un provvedimento di emergenza nei termini e condizioni previsti dall'art. 5, par.5 del Regolamento CE n.1370/2007. Tali Enti hanno pertanto proceduto alla proroga dei vigenti contratti di servizio, per il periodo massimo consentito dalla disposizione medesima pari a due anni. In tal modo Actv SpA ha mantenuto la gestione dei servizi di TPL per tutto l'anno 2012 fino al 31.12.2013.

Durante questi due anni la Corte Costituzionale, con decisione n.199/2012, ha dichiarato la illegittimità della disciplina in materia di servizi pubblici locali di cui all'art.4 del D.L. n.138/2011. Vi è stato, quindi, un ulteriore intervento legislativo in materia (Art.34, comma 20 del D.L. 18/10/2012 n.179, convertito in L. 17/12/2012 n.221) per il quale l'affidamento del servizio, nel rispetto della disciplina europea, deve essere effettuato sulla base di una apposita relazione predisposta dall'ente affidante. Lo scopo precipuo della relazione è quello di individuare la forma di affidamento prescelta per il servizio di TPL, dando conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti dell'affidatario previsti dall'ordinamento europeo.

Il Comune di Venezia, in particolare, nel corso del biennio 2012/2013, aveva avviato intanto il riassetto societario del settore della mobilità, coinvolgendo in tale processo i soggetti societari del settore, tutti a partecipazione interamente pubblica (AVM SpA, Actv SpA, PMV SpA e Vela SpA). AVM SpA (già ASM) operava già secondo il modello sopra illustrato dell' in house providing relativamente ai servizi della mobilità ad essa affidati; è stata quindi individuata come soggetto più idoneo ad assumere il ruolo di capogruppo nella costituenda holding della mobilità.

Non solo: tra le società sopra elencate è risultata essere l'unico soggetto avente le caratteristiche proprie "dell'operatore interno", come definite all'art. 2 lett. j del regolamento 1370/2007 e richiamate dall'art.5, par.2, lett.a. caratteristiche necessarie per l'affidamento secondo il modello dell' in house providing scelto dal Comune di Venezia per il servizio di TPL. AVM SpA, per la gestione dei servizi di TPL che le verranno affidati, grazie al controllo esercitato sulle società del Gruppo, ha già individuato Actv S.p.A. quale gestore di tali servizi in sub affidamento.

L'Assemblea dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia ha stabilito:

- per l'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale l' affidamento in house providing della concessione alla gestione dei servizi TPL ad AVM S.p.a., (l'affidamento in house providing ad AVM S.p.a. per 9 anni da far decorrere dal 01/01/2015 ha la possibilità di risoluzione anticipata alla fine dell'annualità 2016 nel caso del conseguimento dei risultati previsti dal piano di risanamento aziendale);
- di prorogare al 31/12/2015 il contratto con Actv S.p.a. quale affidatario dei servizi dell'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale, limitatamente alla gestione dei servizi relativi alla linea di collegamento tra Chioggia e Venezia.

Il comune di Venezia ha affidato ad AVM S.p.A. in house il servizio di trasporto pubblico locale di propria competenza fino al 31/12/2019.

L'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, consiste nella gestione associata, tramite convenzione, tra la Provincia di Venezia ed i Comuni di Venezia e di Chioggia, delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale.

E' stato designato dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n. 2333 del 16 dicembre 2013, ed esercita le sue funzioni dal 1 gennaio 2014.

La durata della convenzione è di dieci anni, rinnovabile alla scadenza.

L'Ente di Governo ed i suoi Uffici sono divenuti operativi il 7 aprile 2014 con l'insediamento dell'Assemblea e l'approvazione del regolamento di funzionamento.

L'Ente di Governo è costituito per l'esercizio associato delle attività:

- amministrative;
- di pianificazione;
- di programmazione;
- di affidamento;
- di controllo;
- di vigilanza;

dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino veneziano.

Opera perseguendo e attuando le seguenti finalità:

- efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa tramite l'esercizio coordinato da parte degli enti convenzionati delle rispettive funzioni ed attività;
- realizzazione di economie di scala e di differenziazione nella gestione del servizio idonee a massimizzare l'efficienza;
- sviluppo del sistema del trasporto pubblico, incentivando la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione;

- miglioramento degli standards della qualità di servizio erogato all'utenza e della sua efficacia complessiva, anche tramite l'integrazione tariffaria;
 - tutela delle autonomie, soprattutto per quanto riguarda le realtà territoriali minori;
 - valorizzazione delle specificità di carattere economico, sociale, territoriale, urbanistico dei territori serviti e delle specificità di ordine trasportistico dei servizi erogati;
- nell'interesse di tutti gli enti convenzionati e dei loro cittadini.

Il Bacino di Venezia coincide con il territorio della Provincia di Venezia.

Gli Enti hanno concordato l'articolazione del bacino di Venezia in quattro ambiti, ciascuno comprendente una o più unità di rete

Sono identificati quattro ambiti di unità di rete:

- **area urbana di Venezia** (comprendente i servizi lagunari, i servizi urbani effettuati a mezzo autobus, il servizio tranviario ed il servizio urbano di Spinea);
- **Veneto orientale** (comprendente i servizi extraurbani del Veneto Orientale, nonché i servizi urbani di Jesolo, Caorle, Cavallino-Treporti, S. Donà di Piave);
- **Veneto centro-meridionale** (comprendente i servizi extraurbani dell'area centro-meridionale);
- **città di Chioggia** (comprendente i servizi urbani effettuati a mezzo autobus).

Relativamente ai canoni riconosciuti a PMV, grazie all'intervento di copertura attuato dal Comune di Venezia direttamente a favore di PMV, sui costi di ristrutturazione dei grandi approdi in area marciara, quest'ultima ha di riflesso diminuito l'entità degli stessi nei confronti di Actv. Inoltre, riguardo al canone tram, si informa che Actv ha intentato causa a PMV per l'indisponibilità del sistema tranviario per gli ultimi mesi Actv S.p.A. PMV ha a sua volta intentato causa al costruttore dello stesso. Nell'ambito delle strategie del Gruppo, le due cause sono state unificate.

3. DATI E INFORMAZIONI SOCIETARIE

Compagine Sociale		
SOCI	%	AZIONI
AVM S.p.A.	76,99%	551.514
Provincia di Venezia	13,49%	96.635
Comune di Chioggia	6,50%	46.552
Comune di Mira	0,41%	2.969
Comune di Mirano	0,29%	2.071
Comune di Spinea	0,28%	2.037
Comune di Martellago	0,21%	1.502
Comune di Cavarzere	0,19%	1.346
Comune di Scorzé	0,18%	1.260
Comune di Dolo	0,16%	1.122
Comune di Noale	0,15%	1.105
Comune di Santa Maria di Sala	0,13%	915
Comune di Salzano	0,12%	880
Comune di Marcon	0,12%	863
Comune di Camponogara	0,11%	794
Comune di Pianiga	0,10%	742
Comune di Campolongo Maggiore	0,10%	725
Comune di Vigonovo	0,08%	604
Comune di Stra	0,08%	535
Comune di Quarto D'Altino	0,07%	518
Comune di Campagna Lupia	0,07%	483
Comune di Fiesso D'Artico	0,07%	466
Comune di Fossò	0,06%	432
Comune di Cona	0,04%	276
TOTALE	100,00%	716.346

Organi della Società

Consiglio di Amministrazione	
Presidente	Scalabrin Luca
Amministratore Delegato	Seno Giovanni
Consigliere	Vacante
Consigliere	Ballarin Daniela
Consigliere	Cattozzo Nicola
Collegio Sindacale	
Presidente	Collini Paolo
Sindaco effettivo	Ciriotta Giovanna
Sindaco effettivo	Zuin Maurizio
Sindaco supplente	Berti Garelli Stefano
Sindaco supplente	Palazzi Giovanna

Dati economico/patrimoniali (2013)	
Voci di bilancio	(valori espressi in euro)
Valore della produzione	252.502.301
Patrimonio netto	35.569.664
Perdita	-8.651.687
Dati economico/patrimoniali (2012)	
Voci di bilancio	(valori espressi in euro)
Valore della produzione	245.472.993
Patrimonio netto	44.221.351
Perdita	-17.623.726
Dati economico/patrimoniali (2011)	
Voci di bilancio	(valori espressi in euro)
Valore della produzione	255.717.970
Patrimonio netto	61.845.078
Utile d'esercizio	267.344

Altri dati (2013)	
--------------------------	--

Dati sul personale	
Organico medio aziendale	unità 2.732

Partecipazioni	
Collegate:	
Consorzio Venice Marittime School	44,93%
La Linea S.p.A.	26,00%
Altre Partecipate:	
Venis S.p.A.	5,90%
Thetis S.p.A.	5,75%
ATC Esercizio S.p.A.	0,00%

Dal 2008 il Bilancio di Actv ha presentato dati in parità solo grazie alle cosiddette poste straordinarie. Nel 2012 a causa dei tagli regionali, la perdita di esercizio è stata di 17.6 milioni di euro.

ACTV spa ha messo in atto un piano industriale che prevedeva perdite pari a -13milioni di euro nel 2013, -7.8milioni di euro nel 2014 per poi raggiungere la parità di esercizio nel 2015 e il ritorno all'utile nel 2016.

I dati di bilancio mostrano che il bilancio 2013 si è chiuso facendo segnare una perdita di -8.6 milioni di euro, dimezzata rispetto al 2012 e migliorativa rispetto al piano per 4,4 milioni di euro, senza aver beneficiato di alcuna posta straordinaria.

4. SERVIZI RESI ALLA CITTADINANZA ALTINATE

Quarto d'Altino è servita dalla linea 14 ACTV del trasporto pubblico locale (CASALE SUL SILE - QUARTO D'ALTINO - LE CRETE - SAN LIBERALE - GAGGIO - MARCON - COLMELLO - MOGLIANO FS) **con 16 corse al giorno.**

Pertanto ACTV spa è effettivamente l'azienda che garantisce il servizio di trasporto locale nel nostro territorio e la referente per eventuali ulteriori implementazioni.

5. AVM SPA



Il Comune di Venezia nel corso del biennio 2012/2013 ha effettuato un riassetto societario del settore della mobilità, coinvolgendo in tale processo i soggetti societari del settore, tutti a partecipazione interamente pubblica (AVM SpA, Actv SpA, PMV SpA e Vela SpA).

AVM SpA (già ASM) operava secondo il modello dell' in house providing relativamente ai servizi della mobilità ad essa affidati; è stata quindi individuata come soggetto più idoneo ad assumere il ruolo di capogruppo nella holding della mobilità.

AVM spa è controllata al 100% dal Comune di Venezia ed è l'affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nel nostro territorio.

Partecipa ad ACTV spa alla quale ha sub affidato la realizzazione operativa del servizio nell'ambito di riferimento in quanto la stessa ACTV spa risulta partecipata e controllata da soli Enti pubblici.

6. MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA DAL PRESENTE PIANO:

L'azienda ha chiuso il bilancio 2012 e 2013 in perdita.

Il bilancio 2014 deve ancora essere approvato dalla competente Assemblea dei soci, ma l'Assemblea il 3 Marzo ha approvato la forecast 2014 e il budget 2015 (qui allegato). La forecast 2014 prevede un utile di esercizio di Euro 274.000,00. Il budget 2015 prevede un utile di 704.000,00. Il Patrimonio Netto aziendale è stato fortemente eroso dalle perdite del 2012 e 2013, scelta effettuata per non aggravare i bilanci comunali. ACTV spa è pertanto riuscita, attraverso il piano industriale 2012-2016, a recuperare le perdite.

Sebbene i servizi resi alla cittadinanza altinate appaiano contenuti, è opportuno notare la strategicità della partecipazione azionaria nella logica della città metropolitana.

Non si ritiene pertanto opportuno la dismissione della quota azionaria.

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette nell'assemblea dei soci del 3 marzo 2015 è stata approvata la dismissione delle quote di partecipazione in Venis spa e in Thetis spa.